



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 19 / 2025

FESTA DEI GIOVANI 2025 – 11 SETTEMBRE 2025 (RECUPERO DATA) – ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E RUMORE

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza sindacale n.13/2025 del Comune di Castelnovo di Sotto, ad oggetto "FESTA DEI GIOVANI 2025 – 20 E 21 GIUGNO 2025 – ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E RUMORE", manifestazione temporanea a cura dell'Unione Terra di Mezzo (nel seguito, Unione), organizzata in collaborazione col Comune di Castelnovo di Sotto presso le aree di Piazza Prampolini, Piazzale Posta, via Gramsci e Parco Rocca, caratterizzata da stand gastronomici di diversi tipi ed intrattenimento musicale nonché intrattenimenti vari (laboratorio teatrale, simulazioni di primo soccorso, laboratorio di street art su pannelli, partite di calcio a 5, partite di basket 3 contro 3);

PRESO ATTO del rinvio della data in programma del 21 giugno u.s. causa maltempo;

CONSIDERATO di voler opportunamente recuperare tale data nella data dell'11 settembre p.v. presso il Parco Rocca;

VISTI pertanto:

- il D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- l'art. 50, c. 5 del D. Lgs.267/2000 (TUEL), che prevede che "Il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...";
- l'art. 33 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.11011/1/110/(10) – Piantedosi – ss.mm.ii.. del 18/07/2018, che definisce modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

RICHIAMATA la circolare del Capo della Polizia in data 7 giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 che, per quanto attiene alle competenze comunali, prevede la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e

altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

PRESO ATTO altresì che né il Comune di Castelnovo di Sotto né l'Unione dispongono di un Regolamento per le Attività rumorose temporanee in corso di validità e che dunque, al fine di poter autorizzare la manifestazione in deroga ai limiti acustici di legge, si deve fare riferimento alla DGR 1197/2020;

VISTI, pertanto:

- la L. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), art. 6, c.1, lett. h);
- il DPCM 01/03/1991, art. 1, c.4;
- il DPCM 14/11/1997;
- la DGR 637/2004;
- la L.689/1981;

STANTE l'occasionalità ed eccezionalità dell'evento,

ORDINA

1. in materia di sicurezza urbana:

- il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare contenitori e bottiglie di vetro nonché lattine all'interno e nelle immediate adiacenze dell'area spettacolo, sita nelle aree interessate del Parco Rocca, fatta eccezione per le zone autorizzate al ristoro e per le distese estive autorizzate pertanto per il solo consumo in loco, **in data 11 settembre 2025 dalle ore 18:00 fino alle ore 01:00 del 12 settembre 2025;**
- il divieto assoluto di abbandono di ogni tipo di rifiuto fuori dagli appositi raccoglitori per la nettezza urbana;

2. in materia di rumore ed inquinamento acustico;

- che gli eventi che si terranno negli spazi della manifestazione siano autorizzati in deroga ai limiti di rumore **in data 11 settembre 2025 dalle ore 18:00 fino alle ore 01:00 del 12 settembre 2025;**
- che tutti gli operatori interessati provvedano affinché durante la manifestazione non venga superato il limite di **85 dB(A)** in facciata alle abitazioni circostanti;
- che sia rispettato, ai fini della tutela della salute degli utenti, il valore di **108 dB(A)** di LASmax nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico;
-

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online e sui siti web istituzionali del Comune di Castelnovo di Sotto e dell'Unione;
- di inoltrare il presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale dell'Unione e al Comando Stazione Carabinieri di Castelnovo di Sotto affinché applichino la presente

Ordinanza effettuando ed intensificando gli appositi controlli, anche a scopo preventivo;

AVVERTE CHE

- la violazione alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art. 7bis, c. 1bis TUEL;
- in materia di rumore ed inquinamento acustico, fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per cui si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, il mancato rispetto di ciascuna prescrizione di cui sopra è soggetto ex art. 10, c.3 L.447/1995 alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00;
- le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 ed il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione; qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza - ingiunzione di pagamento;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, al TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Bologna, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni sempre decorrente dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Castelnovo di Sotto, 10/09/2025

Sindaco

FRANCESCO MONICA / ArubaPEC S.p.A.